

Avvocato Commercialista **Eugenio** Testoni
Avvocato **Stefano** Legnani
Dottore Commercialista **Alessandro** Bondesan
Dottore Commercialista **Giovanni** Peluso
Avvocato **Carlo** Testoni

Via Giovio 16
22100 **Como**
Tel. +39 031 262257
Fax +39 031 270274
info@studiotestoni.it
www.studiotestoni.it

02.2023
Gennaio

Legge di Bilancio 2023 e principali novità

Sommario

1. LEGGE DI BILANCIO 2023	2
--	----------

1. LEGGE DI BILANCIO 2023

Nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2022, n. 303 - Suppl. Ordinario n. 43 - è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197 del 29 dicembre 2022). Si riportano, in sintesi, le principali misure e agevolazioni previste.

Argomento	Descrizione
Superbonus 110%	<p>Rimane la detrazione nella misura del 110% per le spese sostenute nel 2023:</p> <ul style="list-style-type: none">— Per i condomini con delibere di esecuzione dei lavori approvate prima del 18 novembre e Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) presentata entro il 31 dicembre 2022;— Per i condomini con delibere approvate tra il 19 novembre e il 24 novembre e CILA presentata entro il 25 novembre 2022;— Per gli edifici composti da 2 a 4 unità anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti per gli interventi in relazione ai quali, alla data del 25 novembre 2022, risulta presentata la CILA;— Per ONLUS, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale se alla data del 25 novembre è stata comunicata la CILA;— Per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo. <p>Per edifici unifamiliari o unità funzionalmente autonome, nel caso di lavori iniziati prima del 1° gennaio 2023, la detrazione è pari al 110% per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022 e per le spese sostenute fino al 31 marzo 2023 se al 30 settembre 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.</p> <p>Nel caso di lavori iniziati nel 2023 la detrazione spetta nella misura del 90% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none">— Il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare;— Che l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;— Che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti nell'anno precedente dal contribuente, da coniuge/soggetto legato da unione civile/convivente/familiare per un coefficiente pari a 1 se il nucleo familiare è formato solo dal contribuente, aumentato di 1 se è presente un secondo familiare convivente, di 0,5 se è presente un familiare a carico, di 1 se sono presenti 2 familiari a carico e di 2 se sono presenti 3 o più familiari a carico.

Argomento	Descrizione
Regime forfetario	<p>È elevato il limite di ricavi o compensi previsto per l'accesso o permanenza nel regime forfetario da 65.000 a 85.000 euro (di cui all'art. 1, comma 54, della Legge n. 190/2014). Il nuovo limite è in vigore a partire dal periodo d'imposta 2023. Pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none">— I contribuenti già in regime forfetario che, nel 2022, hanno conseguito ricavi o compensi sino a 85.000 euro potranno mantenere il regime agevolato nel 2023;— I contribuenti che non hanno usufruito nel 2022 del regime agevolato ma che hanno conseguito ricavi o compensi entro 85.000 euro potranno aderire al forfetario, sempre che tutte le altre condizioni siano rispettate. <p>Viene prevista inoltre la cessazione del regime forfetario dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti risultino superiori a 100.000 euro. La relativa IVA è dovuta a partire dalle operazioni che abbiano determinato il superamento del limite stabilito. Per il periodo in cui si dovesse verificare il superamento del limite di 100.000 euro dei ricavi o compensi la determinazione del reddito seguirà le modalità ordinarie con effetti dallo stesso periodo d'imposta.</p>
Bonus mobili	<p>È disposta la proroga, per le spese sostenute nel 2023, del bonus mobili ed elettrodomestici nella misura del 50% delle spese, con il limite di 8.000 euro.</p>
Flat tax incrementale	<p>Le persone fisiche titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo possono godere, ai fini IRPEF, di una flat tax incrementale opzionale. Per il 2023 l'eccedenza del reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo rispetto al più elevato importo del reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo dichiarato negli anni 2020, 2021 e 2022 può essere assoggettata a tassazione agevolata nella misura del 15%, con un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali. La base imponibile interessata dall'agevolazione non può comunque essere superiore a 40.000 euro. È inoltre prevista una franchigia nella misura del 5% regolarmente soggetta a IRPEF.</p> <p>Esempio: ipotizziamo un libero professionista con un reddito 2023 pari a 90.000 euro e redditi imponibili conseguiti nel triennio precedente pari a 62.000 euro nel 2020, 73.000 nel 2021 e 75.000 nel 2022. La quota incrementale di reddito 2023 sarà quindi pari a 15.000 euro (90.000 – 75.000), utilizzabile per intero poiché inferiore a 40.000 euro. La franchigia del 5%, da calcolare sul reddito più elevato del triennio (i 75.000 del 2022) sarà pari a 3.750 euro. La base imponibile sulla quale potrà essere applicata la flat tax del 15% sarà quindi pari a 11.250 euro (15.000 – 3.750). Sulla restante quota di reddito (78.750 euro) resterebbe ferma l'imposizione progressiva IRPEF oltre addizionali).</p>
Imposta sostitutiva su riserve di utili di partecipate estere	<p>Viene introdotto un regime facoltativo di affrancamento o di rimpatrio degli utili e delle riserve di utili risultanti dal bilancio delle partecipate estere relativo all'esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.</p>

Argomento	Descrizione
Assegnazione agevolata ed estromissione dei beni	<p>Esercitando l'opzione sono esclusi da imposizione, in capo al soggetto fiscalmente residente o localizzato in Italia, tali utili affrancati.</p> <p>È introdotta un'agevolazione relativa all'assegnazione agevolata ai soci dei beni di imprese. La norma prevede:</p> <ul style="list-style-type: none">— La determinazione della base imponibile in riferimento al valore catastale dell'immobile (in luogo del valore normale);— Una imposta sostitutiva sulla plusvalenza come sopra calcolata dell'8% (in caso di società non operativa l'imposta sostitutiva è elevata al 10,5% e al 13% nel caso in cui, per effetto della assegnazione, la società dovesse utilizzare in contropartita della fuoriuscita contabile del cespite assegnato riserve di patrimonio netto in sospensione d'imposta);— L'imposta di registro ridotta al 50%;— Le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa. <p>Viene inoltre introdotta la possibilità di usufruire dell'estromissione agevolata dei beni dal patrimonio dell'imprenditore individuale. L'estromissione è condizionata al pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dell'8% della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.</p>
Rideterminazione valore delle partecipazioni e dei terreni	<p>È introdotta la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate, dei terreni e delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione posseduti alla data del 1° gennaio 2023. L'imposta sostitutiva è pari al 16%.</p>
Incremento dei limiti per la tenuta della contabilità semplificata	<p>È elevato l'ammontare dei ricavi fino a concorrenza del quale le imprese sono ammesse al regime di contabilità semplificata, di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 600/1973. Detto regime è applicabile alle imprese individuali, a s.n.c., s.a.s. e ai soggetti equiparati ai sensi dell'art. 5 del TUIR e agli Enti non commerciali esercenti un'attività commerciale in via non prevalente. Per effetto della modifica il regime è adottato "naturalmente" se i ricavi, di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR, non superano:</p> <ul style="list-style-type: none">— 500.000 euro (prima 400.000) per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;— 800.000 euro (prima 700.000) per le imprese aventi per oggetto altre attività. I nuovi limiti di ricavi si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Tax credit gas ed energia	<p>È riconosciuto anche per il 1° trimestre 2023 il credito di imposta previsto a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. "energivore") i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, nella misura del 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel</p>

Argomento	Descrizione
	<p>1° trimestre 2023. Il credito di imposta è inoltre riconosciuto anche relativamente alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle predette imprese e dalle stesse autoconsumata nel 1° trimestre 2023. Per le imprese in possesso di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese "energivore", è previsto un credito d'imposta del 35% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.</p> <p>Per le imprese a forte consumo di gas naturale si prevede un credito d'imposta del 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato nel primo trimestre 2023 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al quarto trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019. Per le imprese diverse da quelle "gasivore" è previsto un credito d'imposta pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas consumato nel primo trimestre 2023 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al quarto trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.</p>
Oneri generali di Sistema	<p>È disposto per il 1° trimestre 2023 l'azzeramento delle aliquote degli oneri generali di sistema elettrico per le utenze domestiche e le utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.</p>
IVA sul gas metano, teleriscaldamento e pellet	<p>Le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi di gennaio, febbraio e marzo 2023 sono assoggettate all'aliquota IVA del 5%. Scende dal 22% al 5% l'aliquota per le fatture dei consumi nel primo trimestre del 2023 dei servizi di teleriscaldamento e dal 22% al 10% quella del pellet per tutto il 2023.</p>
Limite all'utilizzo del contante	<p>È innalzata da 1.000 a 5.000 euro la soglia prevista per il trasferimento di denaro contante. Rispetto al 2022 nulla cambia quanto agli obblighi di accettazione di pagamenti POS.</p>

Siamo come sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti.